



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/4691/11/101/21/2 del 19/05/2011



OGGETTO: Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
Scorte tecniche ed interventi di regolazione del traffico.
Decreto interministeriale 4 febbraio 2011 recante modifiche al D.M.
18 luglio 1997 "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli
eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità".

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO TRENTO-BOLZANO
PER LE PROVINCE AUTONOME
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE AOSTA
DELLA VALLE D'AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e
Statistici ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA ROMA
DEI CARABINIERI





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA

ROMA

Come noto, con le disposizioni dell'articolo 4 della legge 120/2010 sono state apportate modifiche all'articolo 10 C.d.S. in materia di veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità, prevedendo che dal 13 agosto 2010 il servizio di scorta ai predetti veicoli sia svolto esclusivamente da imprese private autorizzate e con soggetti abilitati ai sensi del D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

La norma completa il processo di trasferimento delle funzioni di scorta di sicurezza in determinati ambiti a soggetti privati, iniziato con l'approvazione del nuovo Codice della Strada e che ha consentito a tali soggetti di avere gli stessi poteri di regolazione del traffico che competono al personale della Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, C.d.S.

Con la circolare n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12.8.2010 sono state impartite le prime disposizioni operative conseguenti alla riforma predetta, precisando, tra le altre cose, che l'autorizzazione alla circolazione dei veicoli o dei trasporti eccezionali, rilasciata dagli enti proprietari o concessionari delle strade, rechi la previsione della scorta tecnica anche in tutti i casi in cui, secondo le norme regolamentari, peraltro non ancora adeguate alla nuova normativa, sia prevista la scorta della polizia stradale.

La nuova formulazione dell'art. 10, comma 9, C.d.S., prevede la possibilità di una scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal Regolamento di Esecuzione che, all'art. 16, comma 6 rinvia al "*Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità*" (di seguito denominato, Disciplinare tecnico) di cui al D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni, lasciando chiaramente intendere che il provvedimento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

autorizzativo non possa contenere prescrizioni diverse. Nello stesso provvedimento, perciò, quando è imposta la scorta, dovrà essere sempre indicata la scorta tecnica facendo rinvio, per le relative modalità di effettuazione, per il numero dei veicoli di scorta e per le persone abilitate, alle disposizioni del Disciplinare tecnico.

La novella ha reso, perciò, necessario apportare alcune modifiche al Disciplinare tecnico di cui al D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni, che sono state introdotte con il Decreto 4 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2011 che, per ogni utilità, si allega nel testo già coordinato (All. 1).

1. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SCORTA TECNICA

In linea con le necessità sopraindicate, le modifiche introdotte dal citato Decreto 4.2.2011 riguardano essenzialmente le modalità di svolgimento e il numero dei veicoli e persone da utilizzare nei servizi di scorta. Particolare risalto è stato dato, inoltre, alle esigenze di costante tracciabilità della circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali, stabilendo nuove procedure e specifici oneri di comunicazione a carico del personale di scorta tecnica.

1.1 Numero dei veicoli e delle persone in servizio di scorta tecnica

Il Decreto 4.2.2011 ha rimodulato il numero dei veicoli e delle persone da impiegare nelle scorte tecniche, in funzione delle dimensioni dei veicoli o dei trasporti eccezionali scortati, nonché delle caratteristiche delle strade percorse.

Secondo le disposizioni del nuovo art. 10, comma 1, del Disciplinare tecnico, le imprese private autorizzate devono avvalersi del numero di veicoli attrezzati e di persone abilitate ivi indicati. Nei casi previsti dall'art. 11 del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Disciplinare tecnico, l'impresa autorizzata potrà sostituire gli autoveicoli con i motocicli con le modalità indicate dal comma 2-bis del medesimo articolo.

Per immediata evidenza, le disposizioni richiamate sono state sintetizzate nell'allegata tabella (All. 2) che, per ciascun tipo di strada, indica i valori dimensionali dei veicoli eccezionali o dei trasporti in condizione di eccezionalità, con il correlato numero di veicoli e persone di scorta.

La citata previsione normativa fornisce un valore numerico minimo affinché siano garantiti livelli di sicurezza adeguati, lasciando però alla responsabilità del capo-scorta la valutazione sulla necessità di integrazione della scorta tecnica stessa con ulteriori veicoli e persone, qualora sia prevedibile che, anche per tratti di strada di limitata estensione, si renda necessaria l'adozione di provvedimenti di regolazione del traffico a notevole distanza ovvero di particolare complessità.

Tale previsione, il cui esatto adempimento è rimesso alla prudente valutazione del capo-scorta, afferisce esclusivamente alla sfera di responsabilità che la nuova normativa attribuisce alla scorta tecnica e non può essere, perciò, oggetto di prescrizioni ulteriori nel titolo autorizzativo da parte dell'ente proprietario o concessionario della strada.

1.2 Disciplina delle comunicazioni del capo-scorta

L'attività di scorta tecnica continua ad essere soggetta all'azione di controllo della Polizia Stradale. Per consentirne la pianificazione sono stati imposti nuovi obblighi al capo-scorta in relazione all'avvio e alla sosta del trasporto eccezionale.

Il Disciplinare tecnico, infatti, impone al capo-scorta di effettuare le seguenti comunicazioni:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- a) comunicazione al Compartimento Polizia Stradale competente per territorio rispetto all'inizio del viaggio, che precisi la data del viaggio stesso, l'ora di inizio del servizio di scorta, nonché le generalità del capo-scorta designato dall'impresa autorizzata all'effettuazione del trasporto (art. 14, comma 2-bis, del Disciplinare tecnico);
- b) comunicazione al Compartimento Polizia Stradale competente per territorio, quando il trasporto eccezionale sia lasciato in sosta per un periodo temporale superiore a 9 ore. In quest'ultimo caso devono essere indicati la località di sosta, l'orario di inizio e di fine della sosta, nonché il nominativo ed il recapito telefonico del capo-scorta. La comunicazione deve essere fatta al Centro Operativo Autostradale se il veicolo eccezionale o il trasporto in condizione di eccezionalità si trovi in autostrada (art. 16, comma 2-bis, del Disciplinare tecnico);
- c) comunicazione ad uno degli organi di polizia stradale competenti per territorio ai sensi dell'art. 12 C.d.S, ovvero, se l'evento si verifica in autostrada, al Centro Operativo Autostradale competente, o in mancanza, al Compartimento Polizia Stradale competente, qualora il transito del trasporto eccezionale:
 - determini la formazione di code o blocchi temporanei del traffico (art. 16, comma 1 bis, del Disciplinare tecnico);
 - si interrompa per guasto, per incidente o per altra causa, con il blocco del veicolo sulla carreggiata o sulle banchine (art. 16, comma 2, del Disciplinare tecnico).

Per semplificare le attività di comunicazione sono allo studio sistemi tecnici e procedure informatiche che, d'intesa con le Associazioni di categoria,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

potranno rendere più immediato ed automatico il flusso delle informazioni relative.

Nelle more dell'attuazione di tali procedure informatiche, di cui si fa riserva di dare tempestiva comunicazione a Codesti Uffici, con la presente circolare sono fornite le prime indicazioni operative per regolare i flussi informativi tra i capi-scorta e i Compartimenti della Polizia Stradale, nonché le disposizioni concernenti la gestione di tali informazioni all'interno del sistema di comunicazioni tra i Compartimenti della Polizia Stradale per assicurare la possibilità di localizzare i singoli trasporti eccezionali.

1.2.1 Comunicazione dell'inizio del viaggio

Il contenuto della comunicazione dell'inizio del viaggio di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del Disciplinare tecnico, deve riportare gli elementi indicati nell'allegato (All. 3) e deve pervenire per iscritto al Compartimento Polizia Stradale competente per territorio rispetto all'inizio dell'itinerario con un preavviso di almeno 24 ore lavorative. Può essere spedito, oltre che per posta ordinaria, per posta elettronica o via fax.

Il Centro Operativo Compartimentale, che riceve la comunicazione, utilizzando la procedura GEOWEB, provvederà a compilare la pratica "staffetta/scorta" e a notificarla agli uffici omologhi e al Centro Operativo Autostradale eventualmente interessato dall'itinerario.

1.2.2. Altre comunicazioni del capo-scorta

Le altre comunicazioni di cui ai punti b), c) del paragrafo 1.2. della presente circolare, potranno essere fatte anche telefonicamente. Il capo-scorta che effettui la comunicazione concernente la sosta del trasporto per più di 9 ore potrà fare riferimento a quanto già in precedenza segnalato con riferimento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

all'intero servizio di scorta, limitando le informazioni al Compartimento Polizia Stradale o al C.O.A, competente per territorio rispetto al luogo della sosta, alla località e agli orari di inizio e di fine della stessa.

Resta ovviamente inteso che ciascun Compartimento vorrà diramare direttive operative interne per la tempestiva trascrizione e la gestione delle comunicazioni in questione.

1.2.3. Riferimenti telefonici ed indirizzi e-mail

Per agevolare la conoscibilità delle disposizioni concernenti la comunicazione e le modalità della sua effettuazione, i riferimenti telefonici o gli indirizzi e-mail dei Centri operativi compartimentali e dei Centri operativi autostradali cui dovranno essere indirizzate le comunicazioni sopraindicate, dovranno essere resi noti da ciascun Compartimento agli enti proprietari e concessionari della strada, nonché alle associazioni di categoria degli autotrasportatori.

1.3 Valenza giuridica delle segnalazioni manuali della scorta tecnica

Il personale abilitato a svolgere servizi di scorta tecnica, nell'ambito dell'effettivo svolgimento della scorta e lungo il percorso autorizzato, ha la possibilità di regolare il traffico, intimando a tutti gli altri utenti della strada di arrestarsi, se ciò è necessario alla sicurezza del transito del convoglio eccezionale.

Sulla base delle disposizioni dell'articolo 12 C.d.S, i poteri di disciplina del traffico attribuiti al personale abilitato prescindono dalle caratteristiche dimensionali dei veicoli da scortare e possono essere esercitati, per tutelare la sicurezza della circolazione stradale, in tutti i casi in cui non sia strettamente necessario un intervento più ampio di ordine e sicurezza pubblica. Quest'ultimo,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

infatti, si può espletare soltanto con poteri autoritativi di cui il personale di scorta non è dotato.

I segnali manuali del personale di scorta, per tali ragioni, prevalgono su quelli luminosi e sugli altri segnali stradali nel senso che, sia pure con i limiti sopraindicati e nel rispetto delle disposizioni del Disciplinare tecnico, le prescrizioni o i divieti imposti da questi soggetti possono derogare il contenuto degli altri segnali stradali e dei dispositivi luminosi di regolazione del traffico.

In particolare, in corrispondenza delle intersezioni, comprese quelle semaforizzate, le segnalazioni degli addetti alla scorta in occasione del transito del convoglio eccezionale scortato possono prevalere temporaneamente, con l'adozione di tutte le cautele necessarie e nel rispetto dei limiti dettati dalla generale prudenza, su quelle imposte dai dispositivi semaforici o dai segnali stradali di precedenza. Ciò in quanto la complessità della manovra di attraversamento impone necessariamente all'intero convoglio eccezionale, compresi i veicoli di scorta, di attraversare l'intersezione senza soluzioni di continuità.

2. INTERVENTO DEGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE.

Come già precisato nella circolare n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12.8.2010, quando, in relazione alle caratteristiche della strada percorsa, le dimensioni del trasporto eccezionale sono tali da imporre la chiusura totale della strada per un tratto significativo, con la necessità di approntamento di itinerari alternativi per tutti gli altri utenti della strada, il capo-scorta ha l'obbligo di richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Prima di iniziare il servizio di scorta, il capo-scorta ha l'obbligo di verificare tutto il percorso, anche per far emergere situazioni contingenti che richiedano la predisposizione di itinerari alternativi per gestire i flussi di veicoli a cui viene interdetta la circolazione durante il movimento del trasporto eccezionale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

I casi in cui l'operazione di chiusura totale della carreggiata sia necessaria sono rimessi alla prudente valutazione del capo-scorta, che assume le responsabilità civili e penali conseguenti alle sue scelte operative.

Nel contempo, l'obbligo di richiedere l'intervento dell'organo di polizia stradale appare riferibile unicamente a casi particolarissimi in cui l'intera carreggiata sia completamente occupata dal transito del trasporto eccezionale per un tratto di estensione significativa, senza neanche la possibilità di far accostare gli altri veicoli ai margini della carreggiata.

In tali frangenti la deviazione del traffico veicolare su itinerari alternativi costituisce l'unico estremo rimedio per contemperare le esigenze di sicurezza stradale con la libertà di circolazione di tutti gli utenti della strada, compreso il trasporto eccezionale.

Quando le condizioni appena esposte sono necessarie per il proseguimento del transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, l'impresa incaricata di effettuare il servizio di scorta deve richiedere all'ente proprietario o concessionario della strada un provvedimento di chiusura temporanea della strada ai sensi degli artt. 6 (fuori del centro abitato) e 7 (nel centro abitato) C.d.S.

La stessa impresa, secondo le procedure indicate nei paragrafi seguenti, deve, altresì, richiedere all'organo di polizia stradale competente per territorio⁽²⁾, l'intervento con proprio personale per il corretto adempimento del provvedimento di chiusura.

⁽²⁾ Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Polizia locale in base al tratto di strada interessato. Si precisa che per le autostrade sarà sempre la Polizia Stradale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

2.1. Domanda di intervento della Polizia Stradale

La domanda di intervento della Polizia Stradale (All. 4), redatta in carta resa legale e sottoscritta dal titolare dell'impresa incaricata di effettuare la scorta tecnica ovvero da un suo delegato, dovrà pervenire alla Sezione Polizia Stradale competente per territorio del luogo d'inizio dell'intervento almeno 8 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza.

Tuttavia, tale termine è ridotto a 4 giorni lavorativi nei seguenti casi:

- a) quando si tratta di interventi contenuti nell'ambito territoriale di un solo Compartimento;
- b) quando tali interventi siano richiesti dal sopravvenire di situazioni imprevedibili dopo l'inizio del viaggio.

Alla domanda, che dovrà indicare dettagliatamente l'itinerario del viaggio ed il giorno per il quale si richiede l'intervento della Polizia Stradale, dovranno essere allegate:

- le autorizzazioni degli enti proprietari o concessionari delle strade relative al tratto di strada per il quale è richiesto l'intervento della Polizia Stradale, nonché per l'intero percorso, dalla località di effettiva partenza a quella di destinazione finale del trasporto;
- un documento fidejussorio bancario o assicurativo, ovvero il riferimento alla fidejussione globale di cui è in possesso l'impresa che effettua il trasporto secondo le indicazioni del successivo punto 2.2;
- le fotocopie delle carte di circolazione dei mezzi utilizzati per il trasporto eccezionale, per consentire l'espletamento di tutte le formalità per l'intervento della Polizia Stradale;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- copia dell'autorizzazione dell'impresa ad effettuare servizi di scorta tecnica di cui all'art. 1 del Disciplinare tecnico;
- copia del provvedimento di chiusura della strada rilasciato dall'ente proprietario.

Con una sola domanda potranno essere richiesti più servizi a condizione che gli stessi siano già determinati per numero e data di esecuzione.

2.2. Fidejussione a garanzia delle spese

Secondo quanto previsto dall'art. 68 del D.P.R. n. 417/92 e successive modificazioni, l'impresa che richiede l'intervento della Polizia Stradale per il supporto alla scorta deve fornire idonea garanzia del pagamento delle spese relative all'eventuale servizio reso della Polizia Stradale. Sull'argomento si precisa quanto segue:

- a) il titolo fidejussorio, sia per singolo servizio che globale, potrà essere garantito da un istituto di credito o da un'assicurazione; dal titolo dovrà risultare chiaramente la garanzia a favore dell'impresa che effettua la scorta tecnica richiedente il servizio;
- b) nel documento dovrà essere sempre inserita la clausola che lo svincolo del garante o la restituzione del titolo sarà subordinata ad espressa comunicazione da parte della Sezione o del Compartimento beneficiario;
- c) alla scadenza del periodo di validità della garanzia e prima di svincolare il garante, il Compartimento beneficiario verificherà che l'impresa garantita abbia adempiuto completamente a tutte le obbligazioni derivanti dai servizi di scorta da chiunque prestati;
- d) decorsi 15 giorni dalla prima notifica della nota di addebito senza che sia avvenuto il pagamento, il Dirigente la Sezione notifica all'impresa di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

trasporto un sollecito di pagamento. Trascorsi inutilmente ulteriori 10 giorni, procede ad attivare il garante risultante dal titolo fidejussorio nelle forme richieste da questo per il recupero del credito. Per le fidejussioni globali, verrà interessato il Compartimento per l'attivazione della garanzia e per l'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna a tutela dei crediti.

2.3. Disciplina degli interventi di regolazione del traffico e scorta mista

Nel nuovo assetto normativo risultante dalla riforma dell'art. 10, comma 9 C.d.S., conseguente alla L. 120/2010, l'intervento degli organi di polizia stradale è da considerarsi assolutamente eccezionale e limitato a quei casi in cui l'effettuazione della scorta tecnica non è sufficiente a superare le cennate esigenze di chiusura totale della strada e deviazione del traffico. In tali casi, il servizio svolto dalla Polizia Stradale non si sostituirà a quello della scorta tecnica, giacché è rivolto esclusivamente a gestire in condizioni di sicurezza l'attivazione di itinerari alternativi, generati dalla chiusura del tratto di strada percorso dal trasporto eccezionale.

L'impegno della Polizia Stradale è necessariamente sostenuto dai soggetti abilitati ai servizi di scorta da parte dell'impresa che ha richiesto l'intervento di polizia. Il dispositivo così composto viene di seguito definito "scorta mista".

La Sezione Polizia Stradale, entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione dell'istanza di intervento, comunicherà al proprio Compartimento tutti i dati relativi al trasporto, al veicolo, all'itinerario da percorrere ed alle eventuali prescrizioni imposte dagli enti proprietari o concessionari delle strade, fornendo nel contempo un parere in ordine alla richiesta di intervento e segnalando i possibili itinerari alternativi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Se l'itinerario del trasporto è limitato al territorio regionale, il Compartimento, valutate tutte le condizioni cui si è fatto cenno, acquisiti gli eventuali pareri delle altre Sezioni interessate, disporrà il servizio di scorta mista per tutto il percorso o per singoli tratti di esso e delegherà il Dirigente della Sezione territorialmente competente a comunicare all'impresa richiedente le modalità dell'intervento.

Se l'itinerario del trasporto, invece, interessa più regioni, il Compartimento d'origine avrà cura di acquisire i preventivi pareri anche degli altri Compartimenti.

Sulla base dei riscontri ottenuti, il Compartimento competente per la località di origine deciderà per l'intero percorso secondo le modalità sopra indicate, dandone comunicazione a tutti i Compartimenti interessati al transito, per tutti i tratti di strada in cui la scorta mista è necessaria.

2.4. Funzioni del personale di polizia nella scorta mista

Secondo le disposizioni dell'art. 12, comma 3-bis, C.d.S., il personale di scorta tecnica, anche quando affianca il personale della Polizia Stradale, conserva i poteri di regolamentazione e disciplina del traffico fissati dalla medesima disposizione.

Perciò, l'intervento della Polizia Stradale nell'ambito della scorta mista deve intendersi riferito prevalentemente a compiti di coordinamento operativo dell'attività di regolazione del traffico e di segnalazione svolti dal personale abilitato dell'impresa autorizzata.

In questa ottica, occorre perciò precisare che, salvo casi assolutamente eccezionali in cui le dimensioni del trasporto eccezionale impongano una presenza più consistente di personale di Polizia Stradale per coordinare interventi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

di regolazione del traffico a distanza dal punto in cui il convoglio eccezionale si trova, tutte le scorte effettuate dalla Specialità dovranno essere svolte impiegando, di norma, una sola unità operativa, alla quale sarà sempre affiancato, in funzione di supporto e di ausilio, personale abilitato a svolgere servizi di scorta tecnica.

2.5. Numero dei veicoli e delle persone abilitate nelle scorte miste

Come visto più sopra, l'autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario della strada, non dispone circa il numero di veicoli attrezzati e di persone abilitate per effettuare il servizio di scorta tecnica dovendo limitarsi a richiamare le regole indicate nell'articolo 10 del Disciplinare tecnico, come da ultimo modificato dal D.M. 4.2.2011.

Peraltro, su strada è possibile che la scorta tecnica sia composta da un numero maggiore di mezzi e soggetti abilitati, se sulla base delle valutazioni del capo-scorta sia necessario disporre di risorse ulteriori per attuare regolazioni del traffico a notevole distanza.

Non di meno, secondo quanto disposto dall'art. 10-bis del Disciplinare tecnico, il numero dei veicoli e delle persone abilitate può ulteriormente lievitare, se occorre coadiuvare il personale della Polizia Stradale nell'effettuazione della scorta mista.

La responsabilità della definizione quantitativa della componente dell'impresa di scorta tecnica a disposizione della pattuglia della Specialità è propria del Dirigente del Compartimento, secondo un'attenta valutazione delle condizioni ambientali, delle arterie stradali da percorrere, delle caratteristiche del trasporto eccezionale e delle condizioni del traffico e della circolazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

In ogni caso, il Dirigente del Compartimento, disponendo che la scorta tecnica sia composta da un numero di veicoli e di elementi abilitati superiore rispetto a quello di norma previsto, salvo casi eccezionali da concordare preventivamente con il Servizio Polizia Stradale, dovrà rispettare il limite massimo di 4 abilitati (oltre i conducenti) e 4 veicoli attrezzati (ovvero 6 veicoli qualora sia possibile avvalersi di 4 motocicli in sostituzione di due autoveicoli). Tale limite massimo può essere elevato a 6 abilitati (oltre i conducenti) e 6 veicoli attrezzati (ovvero 8 veicoli qualora sia possibile avvalersi di 4 motocicli in sostituzione di due autoveicoli) quando deve essere scortato un convoglio composto da più di due trasporti eccezionali.

Su richiesta dell'impresa che effettua la scorta tecnica, il Dirigente del Compartimento competente, se le circostanze lo consentono, può autorizzare che alcuni autoveicoli di scorta tecnica siano sostituiti con motocicli. Ogni autoveicolo deve essere sostituito da due motocicli condotti da personale abilitato.

Le particolari modalità di impiego e la posizione dei veicoli di scorta tecnica previsti in aggiunta a quelli prescritti dall'art. 10, comma 1, lett. c), del Disciplinare tecnico, dovranno essere indicate tempestivamente al personale della scorta tecnica.

2.6. Adempimenti delle Sezioni Polizia Stradale

La Sezione, ricevuta la comunicazione del Compartimento che dispone la scorta mista, pianifica l'intervento. Nel caso in cui esso abbia un'ampiezza spaziale tale da richiedere il cambio della scorta della Polizia Stradale, può essere valutato dal Compartimento di prescindere dall'ambito di competenza della Sezione ovvero di prendere opportuni accordi con il Compartimento limitrofo in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni della strada, del tipo di trasporto eccezionale, della velocità massima consentita e di ogni altra eventuale difficoltà.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Nella pianificazione del servizio dovrà essere sempre considerato il tempo necessario al raggiungimento del luogo di inizio, al controllo del veicolo ed al rientro in sede. Della pianificazione del servizio deve essere data immediata comunicazione al Compartimento.

La Sezione Polizia Stradale competente, inoltre, comunicherà con tempestività:

- alla Sezione interessata all'eventuale cambio scorta la data, la località e l'ora presumibile dell'arrivo, le caratteristiche del trasporto e le relative modalità dandone contestualmente notizia al Compartimento;
- all'impresa richiedente l'intervento della Polizia Stradale, attraverso il modello allegato (All.5), il numero di persone abilitate e di mezzi adeguatamente attrezzati, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Compartimento, informandola, altresì, del giorno e dell'ora in cui avrà inizio il servizio di scorta mista.

Analogamente, le Sezioni interessate ai successivi cambi scorta provvederanno a darne comunicazione alle altre Sezioni ed ai competenti Compartimenti. Qualora, per qualsiasi motivo, la Sezione interessata non possa provvedere direttamente, questa dovrà tempestivamente informare il Compartimento per le determinazioni e i provvedimenti del caso.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà del Compartimento di disporre una diversa pianificazione dell'intervento.

2.7. Predisposizione dei servizi di scorta mista



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Il Dirigente della Sezione che predispone la scorta mista è responsabile del servizio, dell'impiego del personale, dei mezzi della Polizia di Stato e dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- a) sulle autostrade e sulle strade assimilabili quanto a caratteristiche e velocità medie dei veicoli in transito, si utilizzeranno - di norma - autoveicoli con colori d'istituto; i motoveicoli saranno utilizzati solo per eccezionali situazioni in cui, anche con l'impiego di più unità operative, non si possano realizzare interventi di regolazione del traffico efficaci;
- b) sulla restante rete viaria, l'impiego di motoveicoli sarà limitato a quei casi in cui l'itinerario da percorrere sia particolarmente tortuoso o, in relazione alle caratteristiche della strada, il trasporto eccezionale sia di ingombro tale da costituire effettivo intralcio per il normale scorrimento del traffico e seria turbativa per la sicurezza della circolazione.

2.8. Svolgimento dei servizi di scorta mista

Il personale impiegato in servizi di scorta mista avrà il compito di verificare che la circolazione del trasporto eccezionale non rechi pregiudizio alla sicurezza e che siano rispettate tutte le prescrizioni imposte dall'ente proprietario o concessionario della strada. Saranno in ogni caso rispettate le seguenti disposizioni:

- a) il capopattuglia è responsabile del coordinamento operativo per la regolazione del traffico sull'itinerario alternativo; si deve attenere con scrupolo alle disposizioni impartite dal Dirigente della Sezione mediante specifiche consegne allegate al foglio di servizio ovvero rese pubbliche mediante affissione all'albo dell'Ufficio o del Reparto;
- b) il personale della scorta tecnica dovrà sempre operare secondo le disposizioni impartite dal capo-pattuglia della Polizia Stradale;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- c) il controllo delle caratteristiche dimensionali e ponderali del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità sarà effettuato dal capo-pattuglia della prima unità operativa di Polizia Stradale che inizia il servizio. Salvo fondato sospetto che, per qualsiasi causa, il veicolo e/o il relativo carico possano aver subito mutamenti sostanziali rispetto all'originaria configurazione, gli operatori di polizia che interverranno nei tratti successivi si limiteranno alla verifica della validità dei titoli autorizzativi per il tratto di propria competenza ed alla corrispondenza con l'eventuale piano di carico allegato all'autorizzazione;
- d) gli esiti dei controlli effettuati alla partenza saranno registrati dal capo-pattuglia su una scheda redatta in unico originale (All. 6), che sarà consegnata alla pattuglia subentrante nella scorta mista, direttamente o per il tramite del capo-scorta della scorta tecnica, e restituita alla Sezione d'origine da quella di destinazione;
- e) l'inizio del servizio di scorta mista dovrà essere preceduto da una puntuale verifica delle condizioni di transitabilità del percorso del convoglio e della viabilità alternativa per gli altri utenti della strada, attraverso i Centri Operativi Autostradali ed i Centri Operativi Compartimentali interessati;

3. LOCALIZZAZIONE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI E CONTROLLI

I Dirigenti dei Compartimenti avranno cura di impartire opportune disposizioni affinché, alla luce delle comunicazioni che perverranno dalle imprese di scorta tecnica circa l'inizio del viaggio e l'inizio e la fine delle soste prolungate del mezzo, siano attivati servizi mirati di controllo in ragione dello sviluppo dell'itinerario e dei previsti orari di transito. Tali attività possono anche ritenersi comprese all'interno delle pianificazioni mensili dei servizi di controllo all'autotrasporto merci.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Al riguardo, si precisa che la scheda di cui all'allegato 6 andrà compilata in aggiunta alla lista di controllo di cui alla circolare n. 300/A/6760/09/108/13/8 del 4 giugno 2009 e successive modifiche, in occasione di tutti i controlli, anche non pianificati, di veicoli e/o trasporti in condizioni di eccezionalità per i quali è imposto l'obbligo della scorta tecnica.

4. SEGNALEZIONE DI INFRAZIONI COMMESSE DAL PERSONALE DELLE SCORTE TECNICHE ALLA PREFETTURA

Allo scopo di consentire alle Prefetture gli adempimenti di loro competenza, si richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare tempestivamente i provvedimenti sanzionatori applicati nei confronti delle persone abilitate all'effettuazione dei servizi di scorta tecnica.

A tal proposito, sulla base di alcuni quesiti pervenuti, si fa presente che, ai fini dell'applicazione del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ad effettuare scorte tecniche, l'impresa da cui dipende l'abilitato e a cui sono state applicate le sanzioni di cui all'art. 10, comma 25-ter, C.d.S., risponde degli illeciti commessi da ciascun dipendente.

Tuttavia, allo scopo di esercitare in modo corretto il potere di vigilanza e di controllo che compete all'impresa e sul quale si fonda la responsabilità della stessa, è necessario che le violazioni ripetute siano commesse dallo stesso abilitato.

Pertanto, per potersi applicare la sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 5, del Disciplinare tecnico, è necessario che due medesimi dipendenti commettano almeno due violazioni ciascuno nel corso di un biennio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La presente circolare abroga e sostituisce tutte le circolari ministeriali e le disposizioni emanate in materia non espressamente richiamate o il cui contenuto è comunque in contrasto con le disposizioni previste dalla presente. Rimangono in vigore le disposizioni e le procedure amministrative-contabili relative agli oneri economici a carico dei soggetti che hanno beneficiato di servizi di scorta resi dalla Specialità.

I provvedimenti di autorizzazione rilasciati in data antecedente all'entrata in vigore del "Disciplinare tecnico" come modificato con il D.M. 4.2.2011, continueranno ad essere validi ed efficaci.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuffrè

PG/Fg/aV

[Signature]